



Comune di Taurianova

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

3° SETTORE - AREA WELFARE

COMUNE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE

COMUNI DI: CITTANOVA, COSOLETO, DELIANUOVA, MOLOCHIO, OPPIDO
MAMERTINA, S.CRISTINA D'ASPROMONTE, SCIDO, TAURIANOVA, TERRANOVA
SAPPO MINULIO, VARAPODIO

UFFICIO DI PIANO

AVVISO PUBBLICO

PIANO UNICO DI ACCREDITAMENTO – interventi relativi ai Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, all'interno di una programmazione integrata ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO

PREMESSA:

- la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 *“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”* in attuazione della Legge n. 328/2000, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell'08.11.2000;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell'esercizio delle funzioni adottano a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- la già menzionata L.R. n. 23/2003 prevede, all'art. 17, che i Comuni esercitino in forma associata le funzioni elencate all'art. 13 della stessa, sintetizzate in:
 - a) programmazione;
 - b) erogazione di servizi e prestazioni economiche;
 - c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture;
 - d) sportello unico - segretariato sociale;
 - e) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l'accesso prioritario ai servizi, specificando che i Comuni individuino autonomamente le forme di esercizio associato, rinviando all'art. 33 del TUEL;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. la Giunta regionale ha definito gli ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e, per il territorio di riferimento, i Comuni che compongono l'ambito territoriale ottimale sono:

1. Taurianova (Capofila);
 2. Cittanova;
 3. Cosoleto;
 4. Delianuova;
 5. Molochio;
 6. Oppido Mamertina,
 7. Santa Cristina d'Aspromonte;
 8. Scido;
 9. Terranova Sappo Minulio;
 10. Varapodio;
- la Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta n. 503 del 25.10.2019 ha approvato il Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019, la quale prevede che:
 - la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
 - la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;
 - il Regolamento n. 22/2019 "PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, NONCHÉ DEI SERVIZI DOMICILIARI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ" porta in dote:
 - l'allegato "A" - "REQUISITI GENERALI, STRUTTURALI, PROFESSIONALI, ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI, TIPOLOGIA DI UTENZA CAPACITA' RICETTIVA E MODALITÀ DI ACCESSO/DIMMISSIONI";
 - l'allegato 1 - "TIPOLOGIE STRUTTURE - RETTE - MODALITÀ DI CALCOLO";
 - la predetta normativa individua nel Piano di Zona lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e sociosanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati allo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
 - sempre a norma dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, i Comuni devono elaborare ed adottare il Piano di Zona, mediante accordo di programma, per l'ambito territoriale individuato dalla Regione.

VISTO:

- il **PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2023** adottato ai sensi della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 23/2003, in data 27.05.2021, con Accordo di Programma in pari data e approvato dalla Regione Calabria con nota Aoo REGCAL Prot. N. 316270 del 13.07.2021, acquisita agli atti con Protocollo N.0015857/2021 del 13/07/2021, sancito con Decreto Dirigenziale N°. 10352 del 14/10/2021 e pubblicato sul BURC n. 89 del 08/11/2021;
- il **PIANO UNICO DI ACCREDITAMENTO** inserito nel **PIANO SOCIALE DI ZONA 2021-2023**, redatto in previsione dell'applicazione di quanto stabilito al Punto 5 dell'Allegato "A" al Regolamento Regionale n. 22/2019 approvato con DGR n. 503 del 25.10.2019, ove tutti i Servizi Domiciliari, Territoriali e di Prossimità, per un'efficiente organizzazione e per l'efficacia degli interventi, devono essere inseriti all'interno di una programmazione integrata ai servizi e alle strutture sociali e sanitarie del territorio ed avvalersene per, appunto, l'integrazione delle proprie prestazioni.

ATTESA la necessità di armonizzare la pubblicazione dell'aggiornamento del PIANO UNICO DI ACCREDITAMENTO con l'aggiornamento dell'Albo regionale che, ai sensi dell'art. 25 del predetto Regolamento regionale n. 22/2019, è composto di distinte sezioni, di cui una destinata ai soggetti autorizzati al funzionamento ed una a quelli accreditati e viene pubblicato entro il 30 marzo di ogni anno;

VISTO altresì i seguenti atti dell'Ambito Territoriale:

- **Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali** approvata preliminarmente in Conferenza dei Sindaci, con Verbale del 29.10.2020, Protocollo N.0017771/2020 del 05/11/2020 e con determinazione dirigenziale R.G.D. n. 878 e Registro di Settore n. 217 del 19/11/2020; approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune Capofila n° 14 del 30.11.2020 e approvata dai Consigli Comunali di tutti i Comuni dell'Ambito; sottoscritta dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito in data 27.05.2021;
- **“Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito”**, Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 26 del 18.04.2017;
- **“Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano”**, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2017, verbale prot. n° 7565, approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 27 del 18.04.2017, modificato dalla Conferenza dei Sindaci in data 20.10.2017, verbale prot. n° 21067, modificato con deliberazione del C.C. del Comune di Taurianova (Capofila) n° 75 del 22.12.2017, nonché ratificato dai Consigli Comunali dell'intero Ambito Territoriale, che disciplina in dettaglio le funzioni ed il funzionamento del predetto Ufficio;
- **Decreto del Sindaco del Comune Capofila** n. 18 del 10.02.2021 avente ad oggetto la nomina dei componenti dell'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 4 del sopra richiamato “Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano”.

RENDE NOTO

Art. 1 – Composizione del Piano Unico di Accreditamento

1. Il PIANO UNICO DI ACCREDITAMENTO è composto da:
 - soggetti titolari dell'autorizzazione e/o accreditamento all'erogazione dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità;
 - soggetti titolari dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento;
2. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 18 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019, si specifica che l'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.
3. Ai sensi del comma 8 dell'Art. 19 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019, si specifica che annualmente il Comune Capofila, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, definisce con appositi accordi/contratti, stipulati con gli enti iscritti al Piano Unico di Accreditamento, l'erogazione dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità e i posti da ammettere a retta nelle strutture sociali del territorio.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno, per come in premessa richiamato circa la necessità di armonizzare la pubblicazione relativa all'aggiornamento dell'Albo regionale, l'Ufficio di Piano pubblica l'aggiornamento del Piano Unico di Accreditamento al fine di procedere con la definizione e la stipula degli accordi/contratti sopra richiamati.
5. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019, sulla base delle disponibilità finanziarie e del fabbisogno territoriale, così come determinato dalle priorità e dalle strategie definite nel Piano di Zona e dalla pianificazione regionale, il Comune Capofila, individua i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti al Piano Unico di Accreditamento e all'Albo di cui all'articolo 24 dello stesso Regolamento regionale, stipulando accordi/contratti secondo tariffe e caratteristiche qualitative definite dalla normativa vigente, e/o

riconoscendo direttamente ai cittadini, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale, titoli per l'acquisto dei servizi sociali (voucher sociali) di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i,

Art. 2 – Oggetto dell'Avviso Pubblico

1. Gli organismi pubblici e privati interessati potranno presentare all'Ufficio di Piano le istanze per il rilascio:
 - a) dell'autorizzazione e/o accreditamento all'erogazione dei servizi domiciliari di cui al Capo 5, paragrafi dal 5.1 al 5.5 dell'Allegato A al citato regolamento n. 22/2019;
 - b) dell'autorizzazione e/o accreditamento all'erogazione dei servizi territoriali di cui al Capo 5, paragrafi dal 5.10 al 5.17 dell'Allegato A al citato regolamento n. 22/2019;
 - c) dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al Capo III, IV e VI del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019 ed al relativo allegato A.
2. Gli organismi pubblici e privati interessati all'erogazione dei servizi territoriali di cui al Capo 5, paragrafi dal 5.6 al 5.9. dell'Allegato A al citato regolamento n. 22/2019, devono inoltrare le SCIA.
3. dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento all'erogazione dei servizi educativi per la prima infanzia, i cui organismi pubblici e privati interessati devono rispettare quanto stabilito agli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n. 15/2013 e artt. 4 e 5 del Regolamento Attuativo n. 9/2013.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 2, a cura del legale rappresentante dell'organismo interessato, dovranno essere presentate **esclusivamente sulla piattaforma** raggiungibile al seguente indirizzo urly.it/3hxkg



Qr code per la presentazione dell'istanza



2. Le istanze relative:
 - all'**autorizzazione per l'erogazione dei servizi** devono essere trasmesse ai sensi del Capo III del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019;
 - all'**autorizzazione al funzionamento** devono essere trasmesse ai sensi del Capo IV del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019;
 - all'**accreditamento** devono essere trasmesse ai sensi del Capo IV del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019;
 - all'**autorizzazione al funzionamento** e all'**accreditamento** dei servizi educativi per la prima infanzia devono essere trasmesse ai sensi degli artt. 14 e 15 della Legge Regionale n. 15/2013 e artt. 4 e 5 del Regolamento Attuativo n. 9/2013.
3. L'istanza, compilata telematicamente dovrà essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:
 - Copia del **Documento di identità** del Legale Rappresentante/Titolare;
 - **Progetto del Servizio**;
 - **Carta dei servizi**, resa i sensi dell'Art. 21 della L.R. n. 23/2003;
 - **Statuto o Atto Costitutivo**;
 - **Regolamento della struttura**;

- **Elaborati**, datati e firmati da un tecnico Abilitato e dal Legale rappresentante:
 1. **Relazione tecnica**: La relazione dovrà contenere l'illustrazione di tutti i punti essenziali per la struttura proposta (Titolo, ubicazione della Struttura, vincoli, sintesi tecnica, dimensionamento ecc.);
 2. **Planimetria/e della Struttura**: La planimetria/e dovrà riportare per ogni singolo ambiente: quote, destinazione, superficie utile, arredo e verso delle aperture delle porte, in scala 1:100;
 3. **Dichiarazione di conformità al D.P.R. 24/7/96 n.503** in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 4. **Certificato di Agibilità (SCIA per agibilità)**;
 5. **Dichiarazione di conformità** rilasciata ai sensi dell'art. 7 del D.M. n.22 gennaio 2008 n. 37 redatta da installatore autorizzato o da tecnico abilitato in merito agli impianti di cui all'art. 1 del Decreto (elettrici, elettronici, gas, riscaldamento, climatizzazione) oppure **solo nel caso di strutture con oltre 25 posti letto** **Certificato di prevenzione** incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- 4. Ai fini dell'Accreditamento, l'istanza dovrà inoltre contenere:
 - a. **Relazione descrittiva** delle modalità di organizzazione e gestione del servizio con particolare riferimento agli obiettivi dell'accoglienza;
 - b. **Registro e qualifiche del personale impiegato** presso la struttura unitamente ai curricula degli operatori e del coordinatore della struttura o del responsabile del progetto;
 - c. **Piano Formativo del Personale** (del responsabile di struttura, degli operatori, programmazione della supervisione, modalità di selezione e strategia per contenere il turnover);
 - d. **Progetto Educativo o Piano Assistenziale**, con riferimento alle metodologie educative, alle procedure e protocolli operativi adottati, nonché alle modalità di attivazione degli interventi e al raccordo con i servizi;
 - e. **Piano dei conti annuali**, modello di Tracciabilità dei flussi finanziari "L. 136/2010", debitamente compilato con indicazione del conto corrente dedicato.

- 5. Le istanze di cui al comma 2 dell'art. 2, dovranno essere presentate esclusivamente tramite SCIA secondo le modalità specificate nei paragrafi dal 5.6 al 5.9. dell'Allegato A al citato regolamento n. 22/2019 e nel rispetto delle modalità di inoltro delle SCIA stabilite dal SUAP dei Comuni dell'Ambito.

Art. 4 – Validità dell'Avviso Pubblico

1. Considerato il processo di riforma del welfare regionale in atto, il presente Avviso ha validità fino alla eventuale approvazione da parte della Regione Calabria di nuovi criteri rispetto ai quali si rendesse necessario modificare anche i requisiti già stabiliti.
2. La domanda di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti, può essere presentata in qualsiasi momento.

Art. 5 – Istruttoria istanze

1. **Autorizzazione per l'erogazione dei servizi e autorizzazione al funzionamento:**
 - 1.1 L'organismo interessato deve possedere i:
 - requisiti minimi disciplinati agli art. 10 e 12 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019;
 - requisiti organizzativi, professionali e funzionali minimi disciplinati all'art. 13 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019.
 - 1.2 A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Piano attua gli adempimenti definiti ai sensi dell'Art. 11 e dell'art. 14 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019.

- 1.3 In particolare, verrà espletata l'istruttoria che potrà essere soggetta ad un'integrazione documentale nel caso di carenza della domanda; in tal caso i termini del procedimento si interromperanno, per riprendere a decorrere a seguito dell'inoltro, da parte dell'organismo interessato, della documentazione richiesta. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria verrà effettuato apposito sopralluogo presso la struttura interessata, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 22/2019. A seguito del sopralluogo, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art 14, comma 5, del Regolamento n. 22/2019 adotterà entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza il provvedimento di autorizzazione o diniego.
- 1.4 Il provvedimento autorizzazione al funzionamento e all'erogazione dei servizi sarà condizionato alla comunicazione dell'inizio dell'attività e contestuale trasmissione della documentazione di seguito indicata:
- a) Elenco del personale indicante qualifica e n. ore lavorative, corredato di curriculum vitae degli operatori e contratti di lavoro.
 - b) Polizza Assicurativa, per il personale, gli ospiti e la responsabilità civile verso terzi;
 - c) Menù elaborato tenendo conto delle tabelle dell'OMS.
- 1.5 L'inizio dell'attività dovrà essere comunicato nel rispetto dei termini di cui all'art 14, comma 10, del Regolamento n. 22/2019.
- 1.6 La mancata osservanza del termine di cui all'art 14, comma 10, del Regolamento n. 22/2019 comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione al funzionamento e la conseguente emissione del provvedimento di revoca.
- 2. Accredimento:**
- 2.1 L'organismo interessato deve possedere i:
- o requisiti disciplinati all'art. 20 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019.
- 2.2 A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Piano attua gli adempimenti definiti ai sensi dell'Art. 19 del Regolamento n. 22/2019 approvato con la D.G.R 503/2019.
- 2.3 In particolare, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione il Comune Capofila deve concludere il procedimento emanando il provvedimento di accredimento ovvero di diniego.
- 2.4 Il Comune Capofila può accogliere nuove domande di accredimento sulla base della distribuzione territoriale dei posti residenziali o semi residenziali già accreditati, e sulla base del fabbisogno così come determinato dal Piano di Zona e dalla pianificazione regionale.
- 2.5 L'accredimento ha durata triennale dal suo rilascio e non può essere tacitamente rinnovato. Le strutture e i servizi interessati devono presentare istanza di rinnovo almeno novanta giorni prima della scadenza. Le verifiche per la concessione del rinnovo seguono la procedura prevista per l'accredimento. Il procedimento di rinnovo deve concludersi entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'accredimento si intende comunque prorogato sino all'emanazione del provvedimento di accoglimento o diniego da parte del Comune Capofila, qualora l'istanza di rinnovo sia stata prodotta nei termini suindicati.
- 3. Autorizzazione al funzionamento e Accredimento dei servizi educativi per la prima infanzia:**
- 3.1 L'organismo interessato deve possedere i:
- o requisiti disciplinati dalla Legge Regionale n. 15/2013 e dal Regolamento Attuativo n. 9/2013.

3.2 A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio di Piano attua gli adempimenti definiti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2013 e dal Regolamento Attuativo n. 9/2013.

Art. 6 – Ulteriori disposizioni

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del vigente D.P.R. 445/2000. Verrà verificata annualmente la coerenza e la rispondenza della struttura, o del servizio accreditato, rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi. Il caso di riscontro negativo, il Comune provvederà ad emettere prescrizioni o provvedimenti di sospensione o revoca dell'accreditamento.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura saranno raccolti e trattati conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del d.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". È prevista la diffusione dei dati degli organismi partecipanti mediante pubblicazione del Piano Unico di Accreditamento nell'Albo Pretorio on line del Comune Capofila di Taurianova e dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale e la pubblicazione di tali notizie nei siti web istituzionali degli Enti. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune Capofila di Taurianova; il responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 – Controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palmi, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 9 – Disposizione finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

TAURIANOVA, 24 FEBBRAIO 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
ASSISTENTE SOCIALE
ANDREA CANALE